



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA AVM (AUTOMATIC VEHICLE MONITORING) PER IL MONITORAGGIO DEL PARCO VEICOLI DI SETA S.P.A. ADIBITI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

CIG BBB93A0DF6 CUP H20I25000040003

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA	5
Art. 1.1 – La Piattaforma telematica di negoziazione	5
Art. 1.2 – Dotazioni tecniche.....	7
Art. 1.3 – Identificazione	8
ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
Art. 2.1 – Documenti di gara	8
Art. 2.2 – Chiarimenti.....	9
Art. 2.3 – Comunicazioni.....	9
ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	10
Art. 3.1 – Durata.....	12
Art. 3.2 – Revisione Prezzi	12
ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	14
Art. 5.1 – Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.....	14
Art. 5.2 – Self cleaning.....	14
Art. 5.3 – Altre cause di esclusione.....	15
ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
Art. 6.1 – Requisiti di idoneità professionale.....	15
Art. 6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria	16
Art. 6.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale	16
Art. 6.4 – Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	17
Art. 6.4.1 – Requisiti di idoneità professionale.....	17
Art. 6.4.2 – Requisiti di capacità economico - finanziaria	17
Art. 6.4.3 – Requisiti di capacità tecnico - professionale	17
Art. 6.5 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili	18
Art. 6.5.1 – Requisiti di idoneità professionale.....	18
Art. 6.5.2 – Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale.....	18
ART. 7 - AVVALIMENTO	18
ART. 8 - SUBAPPALTO	19
ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	20
ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA	21
ART. 11 - SOPRALLUOGO	24
ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	25
ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	25
Art. 13.1 – Regole per la presentazione dell'offerta	26
ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO	27
ART. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	29
Art. 15.1 – Domanda di partecipazione ed eventuale procura.....	29
Art. 15.2 – Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14.....	30

Art. 15.3 – Dichiarazioni da rendere nel DGUE	30
Art. 15.4 – Documentazione in caso di avvalimento	31
Art. 15.5 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati	31
ART. 16 - OFFERTA TECNICA	33
ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA.....	35
ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	36
18.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica	37
18.2 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica	38
18.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica	38
18.4 – Metodo di calcolo dei punteggi	40
ART. 19 - SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE	40
ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	40
ART. 21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	41
ART. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	43
ART. 25 - ALTRE INFORMAZIONI	44
ART. 26 - SUCCESSIVI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA	46
ART. 27 - ONERI E SPESE.....	47
ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI	48

Precisazioni preliminari

Stazione Appaltante: SETA S.p.A. con sede legale in Strada Sant'Anna n. 210, 41122 Modena, Tel. 059 416711 – C.F. e P. IVA 02201090368 – PEC: segreteria@pec.setaweb.it – Sito Web: www.setaweb.it – E-mail: protocollo@setaweb.it.

Il presente Disciplinare, con i suoi allegati, e la restante documentazione di gara sono reperibili nel Portale Appalti di SETA S.p.A., raggiungibile al link: <https://appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/>.

La Piattaforma telematica non permette l'invio dell'offerta oltre il termine di scadenza previsto.

Si precisa inoltre che, stante l'esistenza di un vincolo dimensionale nella massima consistenza di files caricabili, sul Portale Appalti è disponibile il manuale per l'utilizzo della piattaforma telematica atto alla presentazione di un'offerta reperibile nella sezione *“Istruzioni e manuali”* link a *“Guida per la presentazione di un'offerta telematica”* unitamente alla sezione *“Assistenza operatori economici”* per eventuale supporto tecnico relativo alla registrazione al Portale e caricamento dei documenti relativi all'offerta.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore, tutta la documentazione e le successive comunicazioni relative alla presente gara si trovano nell'Area Pubblica del Portale Appalti SETA S.p.A.; per le sole società straniere, si comunica che, se sprovviste di posta elettronica certificata, al momento dell'iscrizione alla piattaforma, esse dovranno obbligatoriamente indicare la e-mail anche nel campo *“PEC”*, oltre che nel campo *“e-mail”*.

Premesse

Considerato che SETA S.p.A. considera imprescindibile avviare un percorso di rinnovamento dei due diversi sistemi AVM dei quali attualmente dispone, uno per l'area di Modena e l'altro per l'area di Reggio Emilia e Piacenza, con delibera del 14/05/2025 il Consiglio di Amministrazione di SETA S.p.A. (nel seguito indicata anche come "SETA" o "stazione appaltante") ha autorizzato l'indizione di una procedura telematica aperta, ex art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della fornitura e installazione di un sistema AVM (Automatic Vehicle Monitoring) per il monitoraggio del parco veicoli di SETA S.p.A. adibiti al trasporto pubblico locale nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma accessibile all'indirizzo <https://appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/>.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta all'Impresa (di seguito indicato anche come "concorrente" o "operatore economico") che avrà presentato la migliore offerta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo anche indicato come "Codice").

La durata del procedimento è prevista in massimo 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, come da disposizione contenuta nell'allegato I.3 del Codice.

L'appalto è cofinanziato con fondi delle agenzie territoriali per la mobilità dei tre bacini interessati (Agenzia per la Mobilità e il trasporto pubblico di Modena, Tempi Agenzia di Piacenza e Agenzia Locale per la Mobilità e il Trasporto Pubblico di Reggio Emilia). Il codice CUP assegnato al progetto è H20I25000040003.

Il codice ATECO è 47.40 - Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione.

Avviso di gara inviato ad ANAC e GUEE in data 19/05/2026.

Luogo di esecuzione:

- Codice NUTS: ITH54 Modena
- Codice NUTS: ITH53 Reggio nell'Emilia
- Codice NUTS: ITH51 Piacenza

Il Responsabile Unico del Progetto è il dr. Fabrizio Pizzi - indirizzo e-mail: fabrizio.pizzi@setaweb.it.

ART. 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

Art. 1.1 – La Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma (di seguito detta anche "Portale Appalti") comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità, in quanto nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

SETA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"*, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul sito internet di SETA all'indirizzo <https://www.setaweb.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, SETA rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, SETA procede alla riedizione della procedura.

SETA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato *"Guida per la presentazione di un'offerta telematica"*, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

I manuali di supporto per operare con la Piattaforma sono disponibili al seguente [link](#).

Art. 1.2 – Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/2005 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;

- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Art. 1.3 – Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla Piattaforma di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando i seguenti recapiti:

- Telefono Call Center: +39 0422 267755
- e-mail: service.appalti@maggioli.it

oppure direttamente dalla Piattaforma accedendo alla sezione "Assistenza operatori economici", compilando ed inviando il form, tenendo presente che i servizi di assistenza operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (da lunedì a venerdì dalle 8:30 – 13:00 e dalle 14:00 – 17:30), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

L'Help Desk non è titolato a fornire certificazioni sulla validità o correttezza delle operazioni, su chiarimenti o aspetti concernenti le procedure o la documentazione di gara o in genere della procedura telematica.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Art. 2.1 – Documenti di gara

La documentazione di gara è composta dalla seguente documentazione che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per redigere la loro offerta:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Tecnico;

- Domanda di partecipazione;
- Scheda Offerta Economica;
- Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- Attestazioni avvenuto sopralluogo;
- Elenchi mezzi;
- Dichiarazione ex art. 170 del D.Lgs. 36/2023.

In calce a ciascuno di questi modelli sono riportate le note circa la loro corretta compilazione da parte dei soggetti di volta in volta interessati.

Al fine di garantire maggiore speditezza nell'esame della documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell'autocertificazione, si invitano gli operatori economici partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione dei suddetti modelli di autocertificazione.

Il mancato utilizzo di tali modelli non costituisce di per sé causa di esclusione dalla presente procedura di gara, che però sarà comminata nel caso in cui l'offerta non contenga tutte le dichiarazioni e/o i documenti richiesti dagli atti di gara e dai modelli stessi.

La documentazione di gara è disponibile gratuitamente, per via elettronica, sul sito istituzionale di SETA al seguente indirizzo: <https://appalti.setaweb.it/PortaleAppalti/>.

Sul sito web di SETA, al medesimo indirizzo sopra indicato, saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine alla presente procedura, che SETA riterrà opportuno diffondere.

Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Art. 2.2 – Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro le ore 11:00 del 06/07/2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti alla pagina corrispondente al bando di gara, sezione *“Comunicazioni riservate ai concorrenti”*, tramite la funzionalità *“Invia una nuova comunicazione”*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla pagina corrispondente al bando di gara, sezione *“Comunicazioni della Stazione Appaltante”* / *“DATI GENERALI”* sotto-sezione *“Altri atti e documenti”*. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Art. 2.3 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra SETA e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. n. 82/05, tramite la Piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa Piattaforma,

mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del D.Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, SETA provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del D.Lgs. n. 82/05.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra SETA e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili alla pagina corrispondente al bando di gara, sezione “*Visualizza scheda*” sotto-sezione “*Comunicazioni della Stazione Appaltante*”. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative:

- all'aggiudicazione;
- all'esclusione;
- alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- all'attivazione del soccorso istruttorio;
- al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- alla richiesta di offerta migliorativa,

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei già menzionati indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto ha ad oggetto la fornitura ed installazione di apparati AVM (Automatic Vehicle Monitoring) per il monitoraggio del parco veicoli di SETA S.p.A. adibiti al trasporto pubblico locale in esercizio nei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza, e il servizio di manutenzione in garanzia del sistema fornito, come meglio dettagliato nella documentazione di gara.

L'appalto è costituito da un unico lotto. La mancata suddivisione in lotti è motivata dalla necessità di uniformare il software di centrale, così da:

- garantire uniformità del servizio e della diffusione delle informazioni su tutti e tre i bacini aziendali, assicurando un flusso informativo in tempo reale verso l'utenza con coerenza territoriale a dispetto dell'attuale frammentazione;
- efficientare la movimentazione, in caso di necessità aziendali e di servizio, di mezzi da un bacino all'altro, in relazione ad una interoperabilità sempre più marcata, in prospettiva, dei mezzi aziendali tra i bacini provinciali, senza più vincoli di bacino;
- uniformare e semplificare la raccolta dei dati e l'analisi del servizio svolto nei confronti delle agenzie territoriali per la mobilità;
- migliorare la gestione dell'assistenza in caso di emergenze e la manutenzione degli hardware e del software, al fine evitare discrepanze territoriali in termini di qualità del servizio erogato.

L'importo massimo stimato dell'appalto è riportato nella seguente tabella:

Tabella 1

Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
Implementazione di un nuovo sistema AVM compreso di licenza software	34923000-3	P	€ 3.650.000,00
Installazione degli apparati AVM sul parco veicoli	51900000-1	S	€ 1.485.000,00
Manutenzione hardware, software centrale e di bordo	72250000-2	S	€ 2.062.500,00
A) Importo a base di gara			€ 7.197.500,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non oggetti a ribasso			€ 50.000,00
C) Opzioni per prestazioni aggiuntive			€ 577.500,00
A) + B) + C) Importo complessivo dell'appalto			€ 7.825.000,00

Gli importi sopra riportati si intendono al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, relativamente alle sole attività di installazione degli apparati AVM sul parco veicoli, che SETA ha stimato pari ad € 162.432,48 (eurocentosessantaduemilaquattrocentotrentadue/48) calcolati sulla base dei seguenti elementi:

- attività previste nel Capitolato Tecnico,
- effort stimato per l'esecuzione delle prestazioni richieste come da Capitolato Tecnico,
- costi medi orari delle figure professionali impiegate.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL per i dipendenti delle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti – Codice CNEL C011.

Per il calcolo sono state utilizzate le tabelle allegate al Decreto direttoriale n. 103 del 24 novembre 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con riferimento alla procedura di gara sopra indicata il concorrente prende atto e conferma che tutto il materiale che gli sarà fornito, sia in forma scritta che oralmente, gli è reso disponibile al solo scopo della predisposizione dell'offerta ed è da considerarsi informazione riservata.

Saranno considerate riservate tutte le informazioni, non pubbliche o pubblicamente disponibili, riferite a SETA, che gli saranno fornite nell'ambito della procedura o a qualsiasi altro titolo.

Art. 3.1 – Durata

La durata complessiva dell'appalto, incluse le attività di manutenzione in garanzia, è pari a circa 12 (dodici) anni.

Ulteriori dettagli sulle fasi di cui si compone l'appalto sono descritti nel Capitolato Tecnico.

Art. 3.2 – Revisione Prezzi

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizza l'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (ISTAT FOI).

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai contratti di subappalto e ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

Il momento dal quale decorre il calcolo revisionale è individuato nel mese del provvedimento di aggiudicazione.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le previsioni di cui all'art. 60 del Codice e al relativo Allegato II.2 bis.

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui SETA accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente articolo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Art. 5.1 – Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico

SETA verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (di seguito: FVOE). Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera ANAC n. 262/2023, consultabile presso il link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-262-del-20-giugno-2023-provvedimento-art.-24-fvoe>, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L'operatore economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.

A tal proposito, si invitano gli operatori economici sin dal momento dell'indizione della presente procedura di gara a registrarsi, ove non già presenti, sulla piattaforma FVOE 2.0 al link <https://www.anticorruzione.it/-/servizio-di-registrazione-e-profilazione-utenti> e a darne conferma nella Domanda di partecipazione.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

In assenza di registrazione sul portale FVOE 2.0 non potrà disporsi l'eventuale aggiudicazione.

Art. 5.2 – Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 5.3 – Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso la stazione appaltante negli ultimi tre anni.

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

SETA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso di SETA e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Art. 6.1 – Requisiti di idoneità professionale

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

- a) Iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la Domanda di partecipazione di cui all'art. 15 lettera a) del presente Disciplinare di gara.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio da SETA tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Art. 6.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria

- a) Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello in cui è stata pubblicata la gara, almeno pari o superiore a € 3.650.000,00 (euro tremilione seicentocinquanta mila/00).

Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la Domanda di partecipazione di cui all'art. 15 lettera a) del presente Disciplinare di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

Art. 6.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale

- a) Esecuzione, negli ultimi cinque anni dalla data di pubblicazione della gara, di almeno n. 1 (uno) contratto analogo a quello in affidamento, anche a favore di soggetti privati.

Per contratto analogo si intende la fornitura e/o gestione di sistemi centrali AVM per una flotta di almeno 400 (quattrocento) mezzi adibiti al trasporto persone.

L'arco temporale individuato è motivato dalla necessità di valutare sistemi tecnologicamente compatibili con quello oggetto della gara.

Il presente requisito dovrà essere dichiarato mediante la Domanda di partecipazione di cui all'art. 15 lettera a) del presente Disciplinare di gara.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

La documentazione dovrà sempre riportare i nominativi dei committenti, i valori dell'affidamento e il periodo di esecuzione, oltre all'oggetto ben dettagliato dell'appalto.

Art. 6.4 – Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Art. 6.4.1 – Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al precedente art. 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Art. 6.4.2 – Requisiti di capacità economico - finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente art. 6.2 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Art. 6.4.3 – Requisiti di capacità tecnico - professionale

Il requisito dei contratti analoghi di cui al precedente art. 6.3 lett. a) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità ogni esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi dell'art. 68, comma 11 del Codice.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Art. 6.5 – Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Art. 6.5.1 – Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui all'art. 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Art. 6.5.2 – Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 - AVVALIMENTO

Si applica l'art. 104 del Codice.

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 6 del presente Disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

SETA può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti di SETA in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di un altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di carattere generale di cui al precedente art. 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento di cui al precedente art. 6 e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso SETA, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale o misto.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

19

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 8 (otto) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte di SETA. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, SETA procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il concorrente dovrà dichiarare nella Domanda di partecipazione di cui all'art. 15 lettera a) del presente Disciplinare di gara l'intenzione di subappaltare, le prestazioni che intende subappaltare e la relativa quota (espressa in percentuale) sull'importo contrattuale.

Si precisa che la percentuale delle prestazioni subappaltate non può essere superiore al 49,99% del valore contrattuale.

Nella Domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Resta inteso che, qualora l'operatore economico non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare successivamente le prestazioni oggetto della presente gara.

Si specifica che le prestazioni del contratto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, stante la mancanza di una disciplina sulla sicurezza e tutela dei lavoratori che si coordini con il subappalto a cascata.

L'impresa aggiudicataria e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di SETA dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Relativamente alle attività di installazione dei sistemi di bordo sul parco veicoli, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui all'art. 3. In alternativa, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire al personale impiegato nelle prestazioni di installazione dei dispositivi sul parco veicoli (comprendente di smontaggio degli attuali dispositivi) l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro indicato all'art. 3. In alternativa, l'impresa aggiudicataria è tenuta a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

20

L'operatore economico si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% (trentapercento) delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 15% (quindicipercento) per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione delle prestazioni di installazione dei dispositivi sul parco veicoli.

La scelta di una quota ridotta delle assunzioni necessarie di occupazione femminile, pari al 15% (quindicipercento), è resa necessaria in ragione della tipologia delle attività da svolgere, svolta prevalentemente da imprese operanti nel settore dei metalmeccanici, settore nel quale la percentuale di occupazione femminile nella categoria degli operai è circa del 13% come da rapporto FIOM di marzo 2025, e nel quale pertanto una rigida applicazione della regola potrebbe contrastare con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,

dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare a SETA una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

ART. 10 - GARANZIA PROVVISORIA

Si applica l'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base d'asta, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione potrà essere costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente dedicato di SETA, e precisamente presso:

Banco BPM - IBAN IT18N0503412902000000016598.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (SETA S.p.A.);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di SETA.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta di SETA, per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c) Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
- verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.

d) Riduzione massima del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni UNI EN ISO 14001-45001-SA8000 ai sensi dell'Allegato II.13 del Codice, come riassunto nella seguente tabella:

CERTIFICAZIONE	RIDUZIONE
UNI EN ISO 14001	10%
UNI EN ISO SA8000	5%
UNI EN ISO 45001	5%

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

L'importo della garanzia provvisoria e le relative riduzioni ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice sono riassunti nella seguente tabella:

IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA		7.247.500,00 €
GARANZIA 2%		144.950,00 €
a. ISO 9000	RIDUZIONE 30%	101.465,00 €
b. Micro, piccole, medie imprese	RIDUZIONE 50%	72.475,00 €
c. Fideiussione art. 106 comma 3	RIDUZIONE 10%	130.455,00 €
a + c	RIDUZIONE 30% + 10%	91.318,50 €
b + c	RIDUZIONE 50% + 10%	65.227,50 €
14001 + 45001 + SA8000	RIDUZIONE 20%	115.960,00 €
a + 14001 + 45001 + SA8000	RIDUZIONE 30% + 20%	81.172,00 €
b + 14001 + 45001 + SA8000	RIDUZIONE 50% + 20%	57.980,00 €
c + 14001 + 45001 + SA8000	RIDUZIONE 10% + 20%	104.364,00 €
d. 450001 (o SA8000)	RIDUZIONE 5%	137.702,50 €
a + 450001 (o SA8000)	RIDUZIONE 30% + 5%	96.391,75 €
b + 450001 (o SA8000)	RIDUZIONE 50% + 5%	68.851,25 €
c + 450001 (o SA8000)	RIDUZIONE 10% + 5%	123.932,25 €
d. 14001 + 45001 o SA8000	RIDUZIONE 15%	123.207,50 €

a + 14001 + 450001 (o SA8000)	RIDUZIONE 30% + 15%	86.245,25 €
b + 14001 + 450001 (o SA8000)	RIDUZIONE 50% + 15%	61.603,75 €
c + 14001 + 450001 (o SA8000)	RIDUZIONE 10% + 15%	110.886,75 €

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e allega copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

ART. 11 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi cruciali per lo svolgimento del servizio è **obbligatorio**.

Il sopralluogo si rende indispensabile per prendere atto, preliminarmente alla formulazione ed alla presentazione dell'offerta, della situazione logistica, delle caratteristiche dimensionali e funzionali delle strutture e dei veicoli di pertinenza, e valutare tutti gli aspetti logistici essenziali per definire convenientemente modalità e tempistiche dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, così come valutare le esigenze di coordinamento con i servizi e le attività svolte dal personale SETA nonché di qualunque altra condizione operativa che possa influire sulla formulazione delle offerte da presentare.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle seguenti aree:

- Bacino di Modena: Sede operativa in Strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena;
- Bacino di Reggio Emilia: Sede operativa in Via del Chionso, 50 - 42122 Reggio Emilia;
- Bacino di Piacenza: Sede operativa in Via Arda, 21 - 29122 Piacenza.

Il sopralluogo potrà essere effettuato nel periodo compreso **tra i giorni 11/06/2026 e 02/07/2026.**

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 11:00 del giorno 10/06/2026**, tramite la Piattaforma attraverso la funzionalità "Invia una nuova comunicazione" di cui all'art. 2.2 del presente Disciplinare, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo verranno comunicati ai concorrenti con almeno 2 (due) giorni di anticipo.

Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo, per ognuna delle sedi sopra elencate. Si fa presente che i tre documenti di attestazione dell'avvenuto sopralluogo dovranno essere inseriti nella Busta Amministrativa come precisato al successivo art. 15 lettera e).

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

ART. 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025" pubblicata al seguente [link](#) o successiva delibera, per un importo pari a:

CIG	Importo contributo ANAC
BBB93A0DF6	€ 220,00

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

25

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

L'avvenuto pagamento è dimostrato allegando all'offerta copia in pdf della ricevuta di versamento.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale.

Qualora il pagamento non risulti dal sistema, SETA può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 20/07/2026 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto all'Art. 1.1.

Art. 13.1 – Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente art. 1 e nella sezione della Piattaforma “*Istruzioni e manuali*” al link “*Guida per la presentazione di un'offerta telematica*”, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'OFFERTA è composta da:

- A. Documentazione amministrativa (Busta Amministrativa);
- B. Offerta tecnica (Busta Tecnica);
- C. Offerta economica (Busta Economica).

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. SETA considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta di SETA entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede a SETA di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, SETA comunica all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ART. 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

27

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;

- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell'art. 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'art. 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio SETA assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, SETA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, SETA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

SETA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato da SETA. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà caricare nella sezione della Piattaforma "Busta Amministrativa", i seguenti documenti, sottoscritti con firma digitale da parte del legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente, e compilati ove necessario:

- a) **Domanda di partecipazione** ed eventuale documentazione annessa, debitamente sottoscritta digitalmente per accettazione da parte del legale rappresentante o procuratore speciale del concorrente;
- b) Documento di Gara Unico Europeo (**DGUE**), in formato elettronico;
- c) Documento attestante la **garanzia provvisoria** (rif. art. 10 del presente Disciplinare). Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, ai sensi del comma 8 dell'art. 106 del Codice, va allegata la copia conforme delle certificazioni di cui all'art. 10;
- d) **Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC** (come previsto al precedente art. 12 del presente Disciplinare), in formato pdf;
- e) Certificati rilasciati da SETA attestanti l'avvenuto **sopralluogo**, per ciascuna delle tre sedi aziendali;
- f) *(solo per gli operatori economici con più di 50 dipendenti)* rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al D.Lgs. n. 198/2006 e dell'art. 1 dell'Allegato II.3 al D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- g) (eventuale) documentazione in caso di avalimento di cui al successivo art. 15.4;
- h) (eventuale) documentazione per i soggetti associati di cui al successivo art. 15.5;
- i) (eventuale) ulteriore documentazione di cui al presente articolo.

29

Art. 15.1 – Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La Domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui alla documentazione di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Art. 15.2 – Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

30

Art. 15.3 – Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare a SETA la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui SETA ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Art. 15.4 – Documentazione in caso di avalimento

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avalimento;
- 3) il contratto di avalimento, anche misto;
- 4) il DGUE dell'ausiliaria;
- 5) la Domanda di partecipazione dell'ausiliaria.

31

Art. 15.5 – Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 - b. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, ai fini della verifica da parte di SETA del possesso dei requisiti dichiarati.

ART. 16 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma nell'apposita sezione "Busta Tecnica", a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente art. 15.1 e deve contenere i seguenti documenti:

A) Relazione Tecnica

L'operatore economico dovrà presentare una Relazione Tecnica completa e dettagliata, suddivisa per i criteri indicati nella tabella sottostante, lunga complessivamente massimo 96 (novantasei) pagine in formato A4, al netto di copertina, indice ed Allegati, redatta con carattere Arial corpo 11, interlinea 1,5, margini laterali, superiori e inferiori pari a 2 cm. Le pagine eccedenti tale indicazione e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l'attribuzione del punteggio.

La Relazione Tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo art. 18.1, gli elementi di sottoindicati, e dovrà essere articolata nei seguenti capitoli e paragrafi, e rispettando il numero massimo di pagine indicate per ogni capitolo:

Capitolo/ Paragrafo	Titolo Capitolo /Paragrafo	Riferimento del Capitolato con requisiti e criteri di valutazione	Max nr pagine	
1	Sistema centrale AVM		39	
1.1	Architettura e requisiti ICT	4.1		
1.2	Integrazione con sistema di pianificazione	4.2		
1.3	Gestione dati di pianificazione	4.3		

1.4	Interfaccia utente e viste disponibili	4.4		
1.5	Regia, messaggi e chiamate vocali	4.5		
1.6	Previsore ed informazione ai passeggeri	4.6		
1.7	Vestizioni	4.7		
1.8	Gestione delle deviazioni e corse bis	4.8		
1.9	Gestione delle coincidenze	4.9		
1.10	Gestione bus elettrici	4.10		
1.11	Rendicontazione, giustificazioni e certificazione del servizio	4.11		
2	Hardware di bordo		14	
2.1	Architetture e componenti	5.1		
2.2	Affidabilità dei sistemi di bordo (MTBF)	5.2		
2.3	Presenza di modem 5G	5.3		
3	Software di bordo		17	
3.1	Localizzazione e comunicazione	6.1		
3.2	Operatività conducente (vestizione, messaggi, chiamate)	6.2		
3.3	Gestione audio, display e bigliettazione	6.3		
3.4	Integrazione FMS per diagnostica	6.4		
3.5	Navigatore	6.5		
4	Installazione di bordo		12	
4.1	Qualità dei kit di installazione	7, punto 1		
4.2	Qualità della metodologia ed ingegneria di installazione	7, punto 2		+ allegati
4.3	Qualità proposta di installazione per bus campione	7, punto 3		
5	Diagnostica e manutenzione		5	
5.1	Qualità di diagnostica e Manutenzione	8.1		
5.2	Estensione manutenzione in garanzia	8.2		
6	Gestione progetto		9	
6.1	Qualità del piano di lavoro e gestione rischi	12		
6.2	Qualità, CV e organizzazione del team di lavoro	12		+ allegati
6.3	Piano di riduzione delle tempistiche del progetto	12		

Gli allegati riguardano:

- Documentazione esplicativa di installazione;
- CV figura chiave, in formato Europass.

Tutti i suddetti limiti valgono nei confronti del concorrente complessivamente considerato, per cui, nel caso di raggruppamenti temporanei, i limiti dovranno essere considerati in senso assoluto, considerando quindi la somma delle relazioni dei componenti del raggruppamento.

Maggiori dettagli sul contenuto dei singoli paragrafi e sulle modalità di valutazione dell'offerta tecnica sono contenuti nei corrispondenti articoli del Capitolato Tecnico.

- b) Dichiarazione ex art. 170 del D.Lgs. 36/2023.** Si rappresenta, in relazione alla Dichiarazione ex art. 170 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che il concorrente potrà essere escluso dalla gara laddove la parte dei prodotti

originari di Paesi terzi, ai sensi del Regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, superi il 50% del valore totale dei prodotti che compongono l'offerta.

Per "prodotti" si intende il totale del valore delle componenti hardware e software dell'offerta.

L'offerta tecnica dovrà essere caricata sul Portale Appalti nella sezione "Busta Tecnica" e dovrà contenere al suo interno tutta la documentazione probatoria del possesso dei requisiti valutabili con i punteggi di cui al presente articolo.

L'offerta tecnica dovrà rispettare le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

In merito alle parti per le quali si richiede la non ostensibilità occorre fornire motivata e comprovata dichiarazione qualora si ritenga che contengano segreti tecnici e commerciali, per la cui definizione si rinvia all'art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005.

La parziale negazione del diritto di accesso costituisce una eccezione.

Resta ferma la facoltà di SETA di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni di opposizione all'accesso alla propria offerta tecnica generiche o non adeguatamente motivate.

In mancanza della Relazione Tecnica oscurata e di una dichiarazione adeguatamente motivata si consentirà l'accesso a tutta la documentazione (compresa quindi anche l'intera offerta tecnica) prodotta dai concorrenti in sede di partecipazione senza ulteriori comunicazioni successive al termine della procedura.

ART. 17 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta vale per qualsiasi ordine e grado di difficoltà, ed include tutti i costi ed oneri diretti ed indiretti relativi all'esecuzione delle prestazioni, secondo le norme esecutive ed i migliori metodi operativi, nonché per il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, previdenza ed assistenza.

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica nella Piattaforma nell'apposita sezione "Busta Economica", a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta economica dovrà essere redatta compilando l'allegato "Scheda Offerta Economica", e firmata secondo le modalità previste al precedente art. 15.1 e dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il prezzo offerto relativo alla predisposizione del software ed installazione del sistema AVM centrale, indicando il ribasso (in cifre e in lettere), al netto di IVA, nelle celle evidenziate in giallo in corrispondenza della riga F1;

- b) il prezzo offerto relativo alla fornitura di licenze software per centrale AVM, indicando il ribasso (in cifre e in lettere), al netto di IVA, nelle celle evidenziate in giallo in corrispondenza della riga F2;
- c) il prezzo unitario offerto per la fornitura di sistemi di bordo, indicando il ribasso (in cifre e in lettere), al netto di IVA, nelle celle evidenziate in giallo in corrispondenza della riga F3;
- d) il prezzo unitario offerto per le installazioni dei sistemi di bordo sul parco veicoli di SETA, indicando il ribasso (in cifre e in lettere), al netto di IVA, nelle celle evidenziate in giallo in corrispondenza della riga F4;
- e) il prezzo annuale offerto per la manutenzione hardware e software, indicando il ribasso (in cifre e in lettere), al netto di IVA, nelle celle evidenziate in giallo in corrispondenza della riga F5;
- f) il prezzo totale offerto, espresso in lettere, nella cella G30 evidenziata in giallo. Il foglio di calcolo genererà automaticamente il prezzo totale offerto (riportandolo in cifre nella cella D30) sommando le voci unitarie offerte nella colonna H e moltiplicandole per le quantità indicate nella colonna E;
- g) i costi della sicurezza da rischio specifico, relativi alle sole attività di installazione degli apparati AVM sul parco veicoli, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice;
- h) i costi della manodopera, relativi alle sole attività di installazione degli apparati AVM sul parco veicoli, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice.

Tutti i prezzi devono essere espressi in euro. Anche gli importi dichiarati da Operatori Economici stabiliti in altro Stato, diverso dall'Italia, dovranno essere espressi in euro.

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta, per ciascuna delle righe presenti nella Scheda offerta economica.

In caso di discordanza tra la somma degli importi parziali e l'importo totale dell'offerta, si intenderà, quale valore dell'offerta, la somma degli importi parziali.

In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere prevalgono i valori indicati in lettere.

ART. 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2 del Codice, da una Commissione Giudicatrice (di seguito anche Commissione), nominata da SETA ai sensi dell'art. 93 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata sulla base dei seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	75 punti
Offerta Economica	25 punti
TOTALE	100 punti

18.1 – Criteri di valutazione dell’offerta tecnica

Il punteggio dell’offerta tecnica, stabilito in massimo 75 punti complessivi, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica e i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’Offerta Tecnica:

N°	Elemento oggetto di valutazione	Argomento oggetto di valutazione	Riferimento del Capitolato	Punti D max	Punti Q max	Punti T max	Punti max
1	Sistema centrale AVM	Architettura e requisiti ICT	4.1	2			21
2		Integrazione con sistema di pianificazione	4.2			1	
3		Gestione dati di pianificazione	4.3	2			
4		Interfaccia utente e viste disponibili	4.4	3			
5		Regia, messaggi e chiamate vocali	4.5	2			
6		Previsore ed informazione ai passeggeri	4.6	2			
7		Vestizioni	4.7	2			
8		Gestione delle deviazioni e corse bis	4.8	2			
9		Gestione delle coincidenze	4.9	1			
10		Gestione bus elettrici	4.10	1			
11		Rendicontazione, giustificazioni e certificazione del servizio	4.11	3			
12	Hardware di bordo	Architetture e componenti	5.1	5			9
13		Affidabilità dei sistemi di bordo (MTBF)	5.2		3		
14		Presenza di modem 5G	5.3			1	
15	Software di bordo	Localizzazione e comunicazione	6.1	3			12
16		Operatività conducente (vestizione, messaggi, chiamate)	6.2	3			
17		Gestione audio, display e bigliettazione	6.3	2			
18		Integrazione FMS per diagnostica	6.4	1			
19		Navigatore	6.5	3			
20	Installazione di bordo	Qualità dei kit di installazione	7, punto 1	2			6
21		Qualità della metodologia ed ingegneria di installazione	7, punto 2	2			
22		Qualità proposta di installazione per bus campione	7, punto 3	2			
23	Diagnostica e manutenzione	Qualità di diagnostica e Manutenzione	8.1	3			4
24		Estensione manutenzione in garanzia	8.2			1	

25	Demo	Demo sistema centrale	9, 4,4	10			15
26		Demo sistema di bordo	9	5			
27	Gestione progetto	Qualità del piano di lavoro e gestione rischi	12	2			8
28		Qualità, CV e organizzazione del team di lavoro	12	4			
29		Piano di riduzione delle tempistiche del progetto	12			2	
		PUNTEGGIO TOTALE					75

NOTA BENE: L'attribuzione del punteggio nei criteri quantitativi legati al possesso di un certificato avverrà solo se il concorrente alleggerà la documentazione che ne attesti il possesso e la validità in corso.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 30 (trenta) punti per il punteggio tecnico complessivo.

18.2 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, identificati con la lettera “D” nella tabella, è attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

Valutazione della proposta	Coefficiente
Proposta che denota un grado ECCELLENTE di completezza e idoneità	1
Proposta che denota un grado BUONO di completezza e idoneità	0,7
Proposta che denota un grado DISCRETO di completezza e idoneità	0,5
Proposta che denota un grado SUFFICIENTE di completezza e idoneità	0,3
Proposta che denota un grado MEDIOCRE di completezza e idoneità	0,1
Proposta incompleta ed inidonea	0

38

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo indicato nel corrispondente articolo del Capitolato.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

La Commissione Giudicatrice valuterà in primo luogo i criteri di natura discrezionale (D) e successivamente i criteri di natura quantitativa (Q) e tabellare (T).

18.3 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Il punteggio relativo all'Offerta Economica, stabilito in massimo 25 punti complessivi, verrà determinato sulla base della compilazione dell'allegato “Scheda Offerta Economica”.

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi massimi applicabili per ciascun criterio.

ID	Criteri valutazione offerta economica	Punti Max
F	Costo della fornitura (F)	20
M	Costo della manutenzione (M)	5
	Punteggio totale offerta economica	25

Il Costo della fornitura (F) è determinato dalla seguente formula:

$$(F) = F_1 + F_2 + (F_3 \times 990) + (F_4 \times 900)$$

dove i valori da F1 a F4 rappresentano i seguenti importi unitari:

F ₁	Progettazione, project management, installazione AVM centrale, formazione
F ₂	Licenze software per Centrale AVM
F ₃	Sistemi di bordo
F ₄	Installazioni sistemi di bordo incluso kit installazione

Il punteggio relativo al Costo della fornitura (F) verrà calcolato attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_f = \left(\frac{A_{fi}}{A_{fmax}} \right)^{\alpha=0,25}$$

dove

C_{fi} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_{fi} = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{fmax} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente pari a 0,25.

Il Costo della manutenzione (M) è uguale al canone offerto dal concorrente per l'estensione della manutenzione in garanzia del sistema fornito (sia hardware sia software) per ulteriori 10 (dieci) anni dopo la scadenza contrattuale delle garanzie (12 o 24 mesi dal collaudo finale, a seconda di quanto indicato dal concorrente in offerta tecnica).

Le attività comprese nella manutenzione in garanzia sono dettagliate nel Capitolato Tecnico.

Il punteggio relativo al Costo della manutenzione (M) verrà calcolato attribuendo all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$C_{mi} = \left(\frac{A_{mi}}{A_{mmax}} \right)^{\alpha=0,25}$$

dove

C_{mi} = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_{mi} = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

A_{mmax} = ribasso percentuale più conveniente

α = coefficiente pari a 0,25.

I coefficienti ottenuti verranno poi moltiplicati per il punteggio massimo attribuito ai rispettivi criteri, così come indicato al successivo art. 18.4.

Tutti i prezzi offerti sono al netto di IVA.

18.4 – Metodo di calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi, quantitativi e tabellari dell'offerta tecnica, e agli elementi dell'offerta economica, procede all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo:

$$P_{(i)} = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente i-esimo

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo

P_x = punteggio criterio X (peso attribuito al criterio X)

ART. 19 - SEGGIO DI GARA E COMMISSIONE GIUDICATRICE

Dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, l'organo preposto provvede alla nomina del Seggio di gara, formato da tre componenti, a cui verrà demandato l'esame della documentazione amministrativa.

Inoltre, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, si procederà alla nomina della Commissione Giudicatrice (di seguito, la "Commissione") composta da 3 (tre) componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, che avrà il compito di valutare le offerte tecniche ed economiche pervenute dagli operatori concorrenti.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina né incompatibilità di sorta ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ART. 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica è fissata per il giorno 20/07/2026 ore 14:30.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in vigore la gara telematica sarà svolta attraverso la Piattaforma con l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici. Pertanto, non sono previste sedute pubbliche.

ART. 21 - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione viene verificata dal Seggio di gara, nominato appositamente.

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

ART. 22 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche ed economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti

- a) i prezzi offerti;
- b) i punteggi attribuiti alle singole offerte economiche.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione Giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

È fatta salva la possibilità per SETA di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dell'offerta presentata, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta di SETA, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro cinque giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3 del presente Disciplinare.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste all'art. 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, verrà presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la Piattaforma secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

ART. 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

SETA si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi del supporto della Commissione Giudicatrice o di eventuale struttura di supporto istituita ad hoc, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità, ed eventualmente richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomala.

A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente può allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Per l'oggetto della richiesta si rinvia all'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

43

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, SETA può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

SETA si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'impresa aggiudicataria abbia dichiarato di applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato da SETA e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al precedente art. 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'impresa aggiudicataria in relazione a quanto richiesto dal precedente art. 9 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, SETA si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'Impresa aggiudicataria è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'Impresa aggiudicataria deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

44

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto di SETA, l'impresa aggiudicataria può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'impresa aggiudicataria non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'impresa aggiudicataria può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'impresa aggiudicataria deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'impresa aggiudicataria comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 25 - ALTRE INFORMAZIONI

La presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo SETA.

SETA si riserva comunque di verificare l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione alla gara.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

L'offerta presentata resterà vincolante per i concorrenti fino a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione; SETA si riserva di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Non saranno ammesse offerte:

- che saranno pervenute dopo il termine di scadenza delle offerte sopra indicato e a tal fine si farà riferimento alla data e all'ora;
- che contengano l'esplicito rifiuto dell'accettazione anche di una sola delle clausole specificate nel presente Disciplinare di gara e negli altri documenti di gara;
- che contengano offerte pari o in aumento rispetto all'importo posto a base d'asta, incomplete, parziali e/o plurime e/o condizionate e/o espresse in modo indeterminato.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti:

- per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
- coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

SETA si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto, senza che per questo i concorrenti che hanno presentato offerta possano avere titolo a risarcimento dei danni o rimborso delle spese:

- di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la procedura;
- di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi di qualsiasi titolo neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice civile;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- di sospendere, rinviare, annullare, reindire la gara, senza che per questo i concorrenti che hanno presentato offerta possano avere titolo a risarcimento dei danni o al rimborso delle spese;
- di differire la decorrenza del contratto.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente, SETA potrà invitare, se necessario, i concorrenti a completare e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dell'offerta presentata.

SETA procederà a richiedere all'Impresa aggiudicataria tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

SETA si riserva il diritto di modificare il Disciplinare di gara e la documentazione di gara al fine di correggere eventuali errori, motu proprio o su segnalazione dei concorrenti, per tutta la durata del procedimento. Ogni modificazione verrà tempestivamente comunicata ai concorrenti attraverso il Portale Appalti e si provvederà, se del caso, al riaggiornamento dei termini di gara. L'esercizio di tale facoltà non comporterà alcun onere o penale per SETA, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che le Imprese partecipanti possano sollevare eccezioni o pretendere indennità.

Nell'ipotesi che l'Impresa aggiudicataria sia impossibilitata a dar corso o a proseguire l'esecuzione del contratto, ovvero il contratto si risolva per rinuncia o decadenza dell'Impresa aggiudicataria, per suo inadempimento ovvero per qualsivoglia altra causa alla stessa riconducibile, SETA potrà procedere, previa valutazione della convenienza economica, allo scorrimento della graduatoria finale delle offerte, nel senso di poter affidare il servizio al concorrente che segue l'Impresa aggiudicataria nella predetta graduatoria, con addebito dei maggiori costi.

ART. 26 - SUCCESSIVI ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per l'Impresa aggiudicataria che è tenuta ad assicurare le prestazioni anche nelle more del perfezionamento del contratto.

Le prestazioni e gli impegni assunti in sede di offerta sono vincolanti per l'Impresa aggiudicataria e ad essi si farà riferimento in sede di stipula di contratto.

SETA verifica l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati al momento della partecipazione alla gara.

L'Impresa aggiudicataria dovrà produrre tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnici ed economici dichiarati, ove non già presentata in sede di gara.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di fallimento o di liquidazione coatta e concordato preventivo dell'Impresa aggiudicataria ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Impresa aggiudicataria, o di risoluzione dei contratti ai sensi dell'articolo 122 del Codice, o di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, SETA si riserva la facoltà di cui all'art. 124 del Codice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria non si presenti per la stipulazione del contratto alla data stabilita, ovvero non produca la documentazione richiesta nel termine assegnatogli, SETA avrà la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

In tale caso, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, SETA potrà richiedere il risarcimento per qualsiasi maggior spesa o danni subiti. Altresì nel caso di fallimento o di risoluzione dei contratti per grave inadempimento dell'originario appaltatore, SETA si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un

nuovo contratto per il completamento dell'appalto alle medesime condizioni economiche da questi proposte in sede di offerta.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Impresa aggiudicataria dovrà presentare entro il termine che verrà indicato da SETA la seguente documentazione:

1. Garanzia definitiva, per un importo pari al 10% del valore di aggiudicazione, a garanzia dell'eventuale inadempimento o inesatto adempimento del contratto, di ritardi e irregolarità nell'esecuzione del medesimo.

La garanzia deve essere prestata con formula "a prima richiesta", ossia prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di SETA secondo quanto prescritto dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e devono essere escutibili fino a 90 (novanta) giorni successivi la scadenza del contratto tenuto conto di eventuali proroghe, onde consentire a SETA il controllo di tutti i versamenti;

2. Il nominativo della persona che dovrà fungere da referente unico, il quale dovrà essere sempre facilmente rintracciabile, anche mediante telefono cellulare;
3. Nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati riferita all'appalto in oggetto;
4. Documentazione e dichiarazioni in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
5. Copia della polizza assicurativa RCT/O a copertura dei rischi commessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, per qualsiasi danno che possa derivare a terzi, compresa SETA, i suoi dipendenti o collaboratori, con un massimale unico per evento dannoso o sinistro a persone o cose con massimale pari o superiore a € 5.000.000,00 (eurocinquemilioni/00);
6. Modulo relativo alle verifiche Antimafia, debitamente compilato in ottemperanza a quanto previsto dal Codice delle Leggi Antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.; per tutti i soggetti di cui al relativo art. 85, dovrà essere comunicato anche il nominativo, data, luogo di nascita e relativo codice fiscale di ogni famiglia e convivente a carico;
7. (Eventuale) In caso di subappalto necessario all'inizio delle prestazioni affidate:
 - copia autentica del contratto di subappalto;
 - documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del piano operativo di sicurezza;

ART. 27 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto sono a totale ed esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, ad eccezione della sola IVA che è a carico di SETA.

ART. 28 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la Piattaforma, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita tramite la sezione "Accesso agli atti e offerte" della Piattaforma e comunicata agli interessati tramite la Piattaforma stessa.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi con le modalità di cui sopra.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Le modalità di accesso verranno comunicate da SETA.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal RUP al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del Codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 33/2013. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del Codice.